

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, VIGNOLA e MASCIADRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1981

Provvidenze per il personale docente degli istituti superiori di educazione fisica e interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone il raggiungimento di un duplice obiettivo. In primo luogo, poichè i docenti in corsi di insegnamento ufficiale degli istituti superiori di educazione fisica avevano investito, con esiti contrastanti, gli organi della giurisdizione amministrativa al fine di ottenere, al pari degli altri docenti degli istituti di istruzione universitaria, la stabilizzazione nell'incarico di insegnamento, occorre evitare il protrarsi ulteriore di una simile situazione di incertezza anche perchè lo stato di vivissima agitazione nella categoria ha chiari riflessi negativi sulla regolarità dei corsi di insegnamento.

In secondo luogo, poichè nel corso dell'iter parlamentare della legge 21 febbraio 1980, n. 28, era stato accolto, proprio per effetto di una sentenza favorevole del TAR del Lazio, un emendamento diretto ad eliminare l'esclusione espressa dei docenti degli istituti superiori di educazione fisica dai

benefici ivi previsti, si tratta ora di riconoscere agli stessi il diritto ad essere inquadrati nella fascia dei professori associati.

Il Ministero della pubblica istruzione, nel silenzio del decreto delegato, ha ignorato la portata del predetto emendamento soppressivo e conseguentemente ha escluso per tutti i docenti degli istituti superiori di educazione fisica la possibilità di accedere alle varie tornate di giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati.

Il presente disegno di legge, pertanto, se da un lato garantisce l'ammissione ai predetti giudizi di tutti i docenti dell'ISEF, dall'altro risolve in chiave interpretativa anche il problema a monte, e cioè quello del diritto dei predetti docenti a conseguire la stabilizzazione, che rappresenta il logico ed indispensabile presupposto ai fini dell'applicazione della normativa successiva.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni relative al primo inquadramento nella fascia dei professori associati previste dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, trovano applicazione anche nei confronti dei docenti incaricati in corsi di insegnamento ufficiale degli istituti superiori di educazione fisica, i quali abbiano acquisito titolo alla stabilizzazione a norma del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni.

Maturano altresì il diritto all'inquadramento previsto dal precedente comma i docenti in corsi di insegnamento ufficiale in servizio nell'anno accademico 1978-79 che abbiano maturato o maturino in anni successivi tre anni di anzianità di insegnamento.